VIVE
Vittoriano
e Palazzo Venezia

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per il
Lazio Ufficio del controllo preventivo di
legittimità

e p.c.

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Roma

Oggetto: Controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge n. 20/1994 del Decreto del 23 gennaio 2024, n. 1 di approvazione dell'autorizzazione all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche dei siti assegnati all'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, per la campagna pubblicitaria "Expedia" (approvato con Decreto n. 1 del 23 gennaio 2024) – Richiesta di ulteriori chiarimenti – Riscontro.

Facendo seguito all'ulteriore richiesta di chiarimenti pervenuta dalla S.V. con nota del 6 marzo 2024, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 540, la Scrivente, nel richiamare quanto già dedotto nella propria dichiarazione di congruità trasmessa alla S.V. con nota prot. n. 99 del 23 gennaio 2024, nonché nei chiarimenti forniti con nota prot. n. 438 del 26 febbraio 2024 osserva quanto segue.

Questa Amministrazione ha ritenuto di adottare un sistema di calcolo che massimizzasse in modo adeguato gli interessi dell'Istituto.

A parere della Scrivente, la richiesta pervenuta configurava una fattispecie non specificamente prevista nelle *Linee guida* del Superiore Ministero (D.M. 161 del 11 aprile 2023, come mod. dal D.M. 187 del 2 maggio 2023). Tentando infatti di applicare alla fattispecie in oggetto la Sezione A, sottosezione A.2, si sarebbero dovuti adottare i seguenti criteri di calcolo:

- rimborso per immagine digitale a colori, alta risoluzione **Euro 12,00** (cfr. Tabella 2)
- uso pubblicitario (associazione tra immagine e marchio), coefficiente **10** (cfr. Tabella 3)
- quantità (per prodotti commerciali), da 8.001 a 12.000 pezzi, coefficiente **7,50** (cfr. Tabella 4).

Pertanto, se fossero stati applicati i criteri sopra riportati, la tariffa sarebbe stata pari a:

(12,00*10)*7,50 = 900,00

Ora, l'importo di Euro 900,00 appare alla Scrivente non congruo in considerazione della diffusione (nazionale e internazionale) che avrebbe assunto la campagna pubblicitaria promossa da Expedia, a differenza dell'importo di Euro 5.000,00 richiesto.

A conferma dell'inadeguatezza al caso di specie delle *Linee guida*, si rileva inoltre che la richiesta riguardava l'utilizzo di una immagine già in possesso del richiedente, mentre le *Linee guida* fanno riferimento all'ipotesi in cui l'immagine viene fornita al richiedente dall'Amministrazione, per cui è previsto un mero rimborso per le spese sostenute. Prova ne è il fatto che nelle citate *Linee Guida*, la Sezione A (*Riproduzione di beni culturali*), sottosezione A.2 (*Riproduzioni a scopo di lucro*), rimandi come base di calcolo alla Tabella 2 (*Rimborso per riproduzione senza scopo di lucro*) che appunto reca la voce "*Rimborso*", ovverosia le "*spese sostenute dall'amministrazione concedente*".

Da ultimo, la richiesta non sembra ricadere nell'ambito di applicazione del coefficiente di cui alla Tabella 4 (*Quantità/tiratura delle riproduzioni*), in quanto una campagna pubblicitaria *on-line* tecnicamente non può prevedere né un numero di "*pezzi*", né un numero di "*download*" quantificabili e/o stimabili.

Tutto ciò premesso, la Scrivente, preso atto delle osservazioni prevenute da codesta Corte, e salvo diverse disposizioni in merito, non avendo trasmesso l'accettazione del contratto in attesa di ricevere il parere richiesto alla S.V., non perfezionerà il contratto stesso e provvederà alla restituzione delle somme versate.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli

Firmato digitalmente da
EDITH GABRIELLI

CN = GABRIELLI EDITH
O = Ministero della cultura
C = IT